

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.130 del 27 giugno 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE n.189/2017

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di

Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- con Determinazione Dirigenziale n.51 del 31/03/2016 era stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per emodinamica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, comma 1 D. Lgs 163/2006, per i lotti da 1 a 38, da 40 a 43, 68, 69 e da 74 a 77, e secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 per i lotti 39, da 44 a 67, da 70 a 73 e 78;

- che con Determinazione n 189 del 18 settembre 2017 e n.203 del 09 ottobre 2017 era stata aggiudicata la predetta fornitura agli operatori economici, ai prezzi riportati nei prospetti riepilogativi ai predetti provvedimenti;

RILEVATO

- che per mero errore materiale nel prospetto di aggiudicazione allegato alla Determina n. 189 del 18 Settembre, relativamente al prodotto "*Guide preformate specifiche per TAVR o valvuloplastica aortica, tipo Safari*" lotto 17 ditta Boston Scientific SpA, era stato riportato come prezzo unitario effettivamente offerto nella suddetta gara di che trattasi € 110 anziché € 111;

RITENUTO

di procedere alla rettifica della Determinazione n. 189 del 18 settembre 2017 relativamente al prezzo offerto dalla ditta Boston Scientific SpA lotto 17 che alla luce della rettifica risulta essere € 111 anziché € 110.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa:

di modificare la Determinazione del Direttore Generale n. 189 del 18 settembre 2017 nel senso di:

rettificare il prezzo offerto dalla ditta Boston Scientific SpA lotto 17 che risulta essere € 111 anziché € 110;

di dare comunicazione, ai sensi dell'art.79 D. Lgs n. 163/2006, agli operatori economici interessati dell'esito della procedura di gara e alle Amministrazioni Contraenti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

